



Raggruppamento Guardie Giurate Ecologiche Volontarie
Sede legale: Via Ravenna n. 52 - 44124 - Ferrara
Sede operativa: Via Dell'Indipendenza n. 40 - 44122 - Ferrara
Tel. e Fax 0532/465399 C.F. 93019600381
www.gevferrara.it - segreteria@gevferrara.it
Pec: segreteria@pec.gevferrara.it



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il 26 giugno 2019, alle ore 20,30, in Ferrara (FE), località Barco, via Dell'Indipendenza n. 40, presso la sede operativa Gev si è riunita (in seconda convocazione) l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione in intestazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Pasqualini Giovanni, il quale chiama alle funzioni di Segretaria la Sig.ra Cinzia Zanella.

Il Presidente constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso *spedito ai soci*, così come previsto dall'art. 13 dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora ed il luogo;
- sono presenti, come da firme riportate nell'elenco delle presenze, n. 20 soci e, regolarmente rappresentati (come da deleghe depositate), n. 5 soci, per un totale quindi di n. 25 soci, su n. 92 iscritti (di questi, n. 22 non risultati in regola con il pagamento della quota sociale sono stati esclusi dal voto ai sensi dell'art. 11 dello Statuto in vigore),

atteso ciò, ai sensi del vigente Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea di **seconda convocazione** (prima convocazione andata a vuoto: 23 giugno 2019 alle ore 12,30).

Il Presidente dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore" e che le stesse sono state preliminarmente esaminate e deliberate dal Consiglio Direttivo in data 06 giugno 2019.

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità,

Delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Il Raggruppamento si è costituito nel 1992, giusto atto notaio Marco Bissi di Ferrara del 25.08.1992 - Rep. n. 33892 - Racc. n. 5490 - registrato presso l'Ufficio del Registro di Ferrara in data 31.08.1992 al n. 1820. E' iscritto nel registro regionale del Volontariato con Atto n. 206 del 12/02/93.

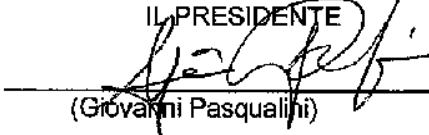
La registrazione dello statuto è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5, del D.Lgs. n. 117 del 2.7.2017 e successive modificazioni.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

LA SEGRETARIA


(Cinzia Zanella)

IL PRESIDENTE


(Giovanni Pasqualini)



AZIA delle ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE di FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE di FERRARA

Registrazione N. 03 LUG. 2019

ATO pente DI 117/2017

[Signature]
Firma su delega del Direttore Provinciale a.i.
Grazia Maria Previtera



Statuto gev

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016, n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

RAGGRUPPAMENTO G.E.V. FERRARA – ODV, con sede legale nel Comune di Ferrara, provincia di Ferrara (FE), operante senza fini di lucro ed avente forma giuridica non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'eventuale cambio di sede sia legale che operativa nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifiche statutarie e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria fermo restando l'obbligo delle comunicazioni di rito agli enti competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è ancorata al principio costituzionale di solidarietà (Art. 2 Cost.).

L'autonomia è il principio non rinunciabile dell'Associazione.

Art. 2 - Logo dell'Associazione

L'Associazione ha per segno distintivo, simbolico e di riconoscimento, la figura di un Martin Pescatore in volo.

Art. 3 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

E' valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 4 - Finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

1. interventi e servizi diretti alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni;

2. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- di operare secondo lo spirito e la lettera delle leggi e dei regolamenti posti a salvaguardia dell'ambiente;
- di far esercitare le funzioni derivanti dalla qualifica di Guardia Giurata nell'ambito delle disposizioni legislative in vigore;
- di assumere le seguenti iniziative:
 - costante aggiornamento della normativa posta a tutela dell'ambiente;
 - promuovere, partecipare e collaborare ad attività educative atte a sensibilizzare la collettività sui temi della salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente;
 - collaborare attivamente con Enti Pubblici già operanti sul territorio in particolare con competenza in materia di inquinamento idrico, atmosferico, acustico e del suolo, escavazione dei materiali litoidi, polizia idraulica, protezione della fauna selvatica, esercizio della caccia e della pesca, tutela del patrimonio naturale e paesistico, difesa dagli incendi boschivi e prescrizioni di polizia forestale, raccolta dei prodotti del sottobosco, funghi e tartufi, tutela della flora protetta; avuto, in ogni caso, riguardo delle relative normative;
 - partecipare alla organizzazione dei corsi per la preparazione di aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie, seminari, convegni e dibattiti, aventi per oggetto l'ambiente;
 - collaborare con le autorità competenti per interventi di soccorso in caso di calamità naturali o disastri di carattere ecologico;
 - collaborare e sostenere altre entità ed associazioni aventi scopi analoghi;
 - svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 5 - La relazione con le Istituzioni

L'Associazione si propone la relazione qualificata con le istituzioni su un piano di pari dignità.

Art. 6 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci solo persone fisiche. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7 che segue. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'organo di amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - Categorie di soci - principio di uguaglianza

L'ordinamento dell'Associazione è ispirato al principio di uguaglianza: tutti gli associati, in quanto tali, hanno pari diritti e pari doveri.

Tra gli associati si possono distinguere:

- Soci con decreto, sono le guardie che hanno ottenuto la nomina a guardia ecologica volontaria ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23/89;
- Soci in attesa di decreto, sono i soci che superato l'esame di idoneità tecnica, hanno chiesto il rilascio del decreto di approvazione delle Guardie Particolari Giurate;
- Soci senza decreto, tutti coloro che, condividendo le finalità e le motivazioni dell'Associazione, hanno dato prova di poter utilmente operare per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, hanno superato, positivamente, il previsto periodo di tirocinio della durata massima di mesi 6, hanno presentato domanda di ammissione all'Associazione e ne è stata deliberata l'ammissione.

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 138 del R.D. n. 773/1931, condividendone le finalità e le motivazioni, presentando apposita domanda scritta, assumano l'esplicito impegno a perseguirle e ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Nei confronti del richiedente che proviene da altra associazione, il Raggruppamento può acquisire presso l'associazione di provenienza informazioni sullo stesso, nel rispetto della privacy ed entro il termine del periodo di tirocinio. Il richiedente, ai fini della verifica dei requisiti di ammissione, deve partecipare alle attività dell'Associazione.

Le prestazioni dei soci sono diversificate: ciascuno presta la propria attività a seconda della propria attitudine, competenza e abilitazione.

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia, facendone richiesta scritta anche per via telematica all'Organo di Amministrazione il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta, o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione, facendone richiesta scritta anche per via telematica allo stesso Organo di Amministrazione il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui all'art. 7 che precede;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato, passivo ed attivo. Tutte le cariche sono prestate a titolo gratuito ed hanno durata triennale. Non è consentita la rieleggibilità del Presidente nonché dei membri del Collegio dei Revisori per più di due mandati consecutivi nello stesso ruolo. La struttura dell'Associazione è democratica.

Art. 11 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

Per l'elezione delle cariche sociali risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti al primo scrutinio. A parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione. L'Organo di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti rimangono in carica tre anni.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori ed il conciliatore di cui all'art. 26 che segue e adotta eventuale azione di revoca di tali Organi;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 12 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri, non inferiore a sette e non superiore a 11, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono

in carica per tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Economo;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza può essere disposto a mezzo telegramma o via fax o, ancora, *via e-mail*, per telefono e senza l'osservanza di tale termine. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 – Il Presidente, il vice presidente ed il potere di rappresentanza

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente è riconosciuta una funzione di impulso e coordinamento dell'attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza può assumere in autonomia le decisioni di pertinenza dell'Organo di amministrazione, che dovrà tuttavia convocare entro i quindici giorni successivi per le ratifiche del caso.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14 - Il Segretario

Il Segretario viene eletto, fra i membri dell'Organo di amministrazione, nella prima seduta dello stesso Organo. Il Segretario dura in carica tre anni, sino alla decadenza dell'Organo di amministrazione e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

Al Segretario spetta il compito di:

- sovrintendere alla compilazione dei documenti sociali, al disbrigo della corrispondenza, alla redazione dei verbali ed alla convocazione delle adunanze secondo le direttive del Presidente;
- controfirmare tutti gli atti sociali e curare il protocollo delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- custodire l'archivio, gli atti, i sigilli e i documenti dell'associazione.

Art. 15 - L'Economo

Viene eletto, fra i membri dell'Organo di amministrazione, nella prima seduta dello stesso Organo. L'Economo dura in carica tre anni, sino alla decadenza dell'Organo di amministrazione e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi. All'economo spetta il compito di:

- tenere la contabilità dell'associazione e procedere ai rapporti con gli Istituti di Credito depositari dei capitali liquidi;
- relazionare periodicamente l'Organo di amministrazione sulla situazione contabile;
- firmare i mandati di entrata e di uscita in accordo con il Presidente;
- procedere alla chiusura dell'esercizio sociale e alla predisposizione del Bilancio Sociale.

L'operato dell'economo può essere sottoposto, in qualsiasi momento e senza preavviso, a verifiche e controlli da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16 - Il collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei Conti ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Si compone di tre membri scelti dall'Assemblea fra tutti gli Associati e/o persone terze ed elegge al proprio interno un Presidente. Redige ogni anno un parere sulla validità del bilancio consuntivo e sulla sua rispondenza alla realtà. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata dell'Organo di amministrazione ed è rieleggibile. Il Collegio dei revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

L'incarico di Revisore è gratuito ed incompatibile con ogni altra carica sociale. Qualora uno dei membri del Collegio venga per qualsiasi motivo a mancare gli subentra, se presente, il primo dei non eletti; diversamente si eleggerà il membro mancante nel corso della prima seduta utile dell'Assemblea.

Art. 17 - Rimborsi Spese

Ai componenti l'Organo di amministrazione, alla Presidenza, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al conciliatore, non vengono riconosciuti compensi per l'attività svolta. Viene loro riconosciuto solamente l'eventuale rimborso delle spese vive, se autorizzate e documentate, sostenute per

missioni o attività programmate dall'associazione o derivanti da incarichi ufficialmente attribuiti dall'Organo di amministrazione.

Art. 18 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'associazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di amministrazione.

Art. 19 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 20 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 21 - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 22 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 23 - Adozione di Regolamento

Il presente Statuto sarà integrato da un Regolamento, con le normative ritenute necessarie ed opportune, inseribili mediante iscrizione all'Ordine del Giorno di una qualsiasi Assemblea regolarmente convocata.

Il Regolamento dovrà contenere le modalità con cui si agisce all'interno degli organi sociali, i criteri da utilizzare nella distribuzione delle risorse economiche in dotazione all'associazione e quelli per le attribuzioni di incarichi di responsabilità organizzativa.

Il Regolamento stabilirà anche i criteri di utilizzo e gestione dei mezzi e delle attrezzature di proprietà dell'associazione e di quelli assegnati in comodato d'uso temporaneo.

Art. 24 - Assicurazione dei volontari - tutela legale

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Sono altresì assicurati per i rischi di assistenza legale in relazione alle attività svolte dall'associazione: il Presidente, gli altri membri dell'Organo di amministrazione e tutti gli iscritti/associati.

Art. 25 - Responsabilità della organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 26 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore è nominato dall'assemblea dei soci, dura in carica tre anni, sino alla decadenza dell'Organo di amministrazione e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 27 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 29 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi provvedimenti attuativi entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Approvato dall'assemblea straordinaria dei soci , ex art. 101, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, in data 26 giugno 2019.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registrazione ai sensi dell'art.82 co. 3 e 5 del Dlgs.117/2017 (ex art. 8 co. 1 della Legge 266/1991).
